

- dichiarare che, in ogni caso, il nome di Yevgeniy Viktorovich Prigozhin dovrà essere immediatamente rimosso dagli atti impugnati;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese, in applicazione degli articoli 87 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione: il ricorrente sostiene che il Consiglio sarebbe venuto meno all'obbligo di motivazione degli atti impugnati non avendo apportato alcun elemento preciso che giustifichi l'indicazione del nome del ricorrente nel corpo degli atti impugnati.
2. Secondo motivo, vertente sull'esistenza di uno sviamento di potere. Il ricorrente fa valere, al riguardo, che, in assenza di elementi a fondamento della sua descrizione come «finanziatore del Wagner Group», il Consiglio poteva soltanto indirettamente designarlo nella motivazione per l'inserimento del Wagner Group, così sviando lo scopo inizialmente perseguito dalla misura.
3. Terzo motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione. Il ricorrente sostiene che egli non è il finanziatore del Wagner Group e che non esiste alcun legame tra lui e tale entità.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali. Il ricorrente adduce che, inserendo il suo nome nel corpo della motivazione per l'inserimento del Wagner Group, il Consiglio avrebbe violato gli articoli 10, 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Ricorso proposto il 9 febbraio 2022 — Schwa-Medico/EUIPO — Med-El Elektromedizinische Geräte (STIWELL)

(Causa T-76/22)

(2022/C 148/48)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Schwa-Medico, Medizinische Apparate, Vertriebsgesellschaft mbH (Ehringshausen, Germania) (rappresentanti: E. Fortunet e P. Marchiset, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Med-El Elektromedizinische Geräte GesmbH (Innsbruck, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «STIWELL» / Marchio dell'Unione europea n. 4 072 542

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 24 novembre 2021 nel procedimento R 1383/2020-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte in cui rifiuta di accogliere la domanda di decadenza del marchio dell'Unione europea STIWELL n. 4 072 542 per i prodotti «dispositivi di stimolazione neuromuscolare» della classe 10, e nella parte in cui rifiuta di fissare il punto di partenza della data di decadenza per tutti i prodotti nel giorno del quinto anniversario della pubblicazione della registrazione di tale marchio nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea (il 21 febbraio 2011);

- condannare l'EUIPO e la società Med-El alle spese afferenti al presente ricorso.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e insufficiente motivazione della sua decisione, in quanto la commissione di ricorso ha analizzato erroneamente la nozione di uso effettivo del marchio, non avendo svolto una valutazione globale che tenesse conto di tutti i fattori e fosse basata su tutte le circostanze;
- Violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e insufficiente motivazione della sua decisione, in quanto la commissione di ricorso ha analizzato erroneamente la nozione di uso effettivo del marchio valutando la specificità dei prodotti in relazione all'attività del titolare del marchio e non in relazione alla designazione dei prodotti;
- Violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e insufficiente motivazione della sua decisione, in quanto la commissione di ricorso ha analizzato erroneamente la nozione di uso effettivo del marchio adottando una motivazione contraddittoria sulla presunta specificità di tali prodotti;
- Errore della commissione di ricorso nel fissare la data in cui ha avuto effetto la decadenza, nell'aver accolto un requisito attinente ad un legittimo motivo e nell'aver interpretato erroneamente tale legittimo motivo.

Ricorso proposto l'11 febbraio 2022 –Euranimi / Commissione

(Causa T-81/22)

(2022/C 148/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: M. Campa, D. Rovetta, P. Gjørtler e V. Villante, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 della Commissione, del 17 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia (¹), come pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 18 novembre 2021, per quanto riguarda le misure adottate nell'ambito del procedimento antidumping AD670;
- condannare la Commissione europea a farsi carico delle spese giudiziarie della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (²), in riferimento alla valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati, sulla violazione dei diritti della difesa della ricorrente e su un errore manifesto di valutazione.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, in riferimento alla valutazione del pregiudizio e del nesso di causalità sia per i prodotti indiani sia per quelli originari dell'Indonesia, nonché su un errore manifesto di valutazione.